

Codice DB1410

D.D. 11 novembre 2010, n. 2963

R. D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 4779 - Lavori di sistemazione idraulica del rio Colli con costruzione di briglie e difese spondali (completamento) nel comune di Moiola (Cn). Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla D.D. n.2620/DB1410 del 17.11.2009 - Richiedente: Comune di Moiola (Cn).

In data 29.10.2010 l'Amministrazione Comunale di Moiola, ha presentato istanza per la proroga dei termini della autorizzazione idraulica relativa alla Polizia fluviale n. 4779 approvata con Determinazione n. 2620/DB1410 del 17.11.2009 rilasciata dallo scrivente Settore per la realizzazione delle seguenti opere:

- *Lavori di sistemazione idraulica del rio Colli in comune di Moiola con costruzione di briglie e difese spondali (completamento)*

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alla seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 4687 approvata con Determinazione n. 3190/DA14.06 del 17.12.2008; è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (uno), dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 17.11.2010.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- viste la precedente autorizzazione assunta con D.D. n.2620/DB1410 del 17.11.2009;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 17.11.2010, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:

Polizia fluviale n. 4779 approvata con Determinazione n. 2620/DB1410 del 17.11.2009

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Carlo Giraudo